

BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E TRASFERITI DALLA ANBSC AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI SAN VINCENZO

IDENTIFICATIVO DEL BENE				ESTREMI CATASTALI			PROGETTO DI RIUTILIZZO									
NUMERO progressivo	TIPOLOGIA	CONSISTENZA	INDIRIZZO	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE	UTILIZZAZIONE	ATTO DI CONCESSIONE							
									DATI DEL CONCESSIONARIO	PROTOCOLLO	ESTREMI	OGGETTO	DURATA ATTO	DATA DI DECORRENZA	DATA DI FINE	NOTE
1	Appartamento	3,5 vani	Via Parini n. 21/A	2	2557	610	Scopi sociali (nel caso di gestione diretta da parte dell'Ente)	Abitazione assegnata a a nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa ai sensi del regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 88 del 29/11/2023	Campi da non compilare nel caso di utilizzo diretto per fini sociali							
2	Appartamento	3,5 vani	Via Parini n. 21/B	2	2557	2	Fini di lucro	Abitazione in fase di destinazione ai sensi dell'articolo 5 c. 7,8,9 e 10 del Regolamento per la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata nel Comune di San Vincenzo	CONTRATTO DI LOCAZIONE							
									DATI DEL LOCATARIO	PROTOCOLLO	ESTREMI	OGGETTO	DURATA CONTRATTO	DATA DI DECORRENZA	DATA DI FINE	NOTE
									inserire qui	inserire qui	inserire qui	inserire qui	inserire qui	inserire qui	inserire qui	inserire qui
								Estremi del provvedimento della costituzione del vincolo di bilancio	inserire qui							

RIFERIMENTI NORMATIVI

D. LGS. N. 159/2011	ART 48 COMMA 3, LETT C	Art. 48. Destinazione dei beni e delle somme [...]Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta <u>responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33</u>.
D. LGS. N. 33/2013	ART. 30	Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili <u>posseduti e di quelli detenuti</u>, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
D. LGS. N. 33/2013	ART. 46	Art. 46. Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159>

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig>

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig>